

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIRIELLI, BUZIO, TEDESCHI Franco, PORRO e MAROTTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1973

Estensione dell'assegno speciale in lire 1.200.000, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751, a favore dei grandi invalidi ascritti al n. 2 della lettera *A-bis* della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 18 maggio 1967, n. 318, agli invalidi di guerra affetti da « alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo — oltre che incapace a qualsiasi lavoro — socialmente pericoloso e da richiedere, quindi, l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati », già ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di lettera *B* della tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, venne attribuito, con il trattamento della prima categoria, l'assegno di superinvalidità più favorevole di cui alla lettera *A-bis*, n. 2, della nuova tabella *E*.

Lo stesso trattamento fu attribuito ai cenati neuropsichici dimessi dagli ospedali con l'autorizzazione del tribunale, ed affidati — ancorchè socialmente pericolosi — alla custodia e vigilanza della famiglia.

Con successiva legge — che ha riordinato la materia pensionistica di guerra (18 marzo 1968, n. 313) — fu perfezionata la tabella *E* di superinvalidità, ascrivendo alla già indicata lettera *A-bis* i ciechi bilaterali in precedenza fruanti del trattamento economico corrispondente alla lettera *B*.

Sostanzialmente, i provvedimenti legislativi suindicati riconobbero ai ciechi di guer-

ra ed ai malati mentali manicomiati, o dimessi perdurando la loro pericolosità sociale, la stessa — anche se per diversa motivazione — incapacità di vita di relazione e sociale.

Tale equilibrio, acquistato dopo decenni dal secondo conflitto mondiale, è stato poi notevolmente scosso, a danno dei neuropsichici, allorchè, con la legge 18 ottobre 1969, n. 751 (*Gazzetta Ufficiale* n. 283 dell'8 gennaio 1969) fu concesso un assegno speciale annuo di 1.200.000 lire dal 1° gennaio 1969 ai ciechi ed ai paraplegici ascritti, rispettivamente, al n. 1 e al n. 3 della lettera *A-bis* della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Da quanto sopra schematicamente esposto scaturisce l'esigenza di provvedere alla perequazione del trattamento economico complessivo di tali malati estendendo loro, a far tempo, ovviamente, dalla stessa data di decorrenza 1° gennaio 1969, l'assegno speciale di lire 100 mila mensili già attribuito dalla legge n. 751 del 1969 ai ciechi ed ai paraplegici.

Ne è conseguito il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione, non senza porre in evidenza

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che il relativo onere è di circa 600 milioni di lire per gli anni 1969 e 1970 avendo riguardo all'esiguo numero dei destinatari di questo provvedimento (n. 500); tale maggiore onere è destinato a diminuire dall'anno 1971, considerato che con la legge 28 luglio 1971, numero 585, ai mentali dimessi dall'ospedale psichiatrico con l'autorizzazione del tribunale è stato attribuito un assegno speciale di lire 30.000 mensili dal 1° luglio 1971 elevato a lire 60.000 mensili dal 1° luglio 1972.

Appare di chiara evidenza, onorevoli senatori, l'ingiustificata ed iniqua discriminazione operata dalla suddetta legge n. 751 del

1969 nel contesto della stessa lettera *A-bis* di superinvalidità; lettera che al contrario, secondo l'intenzione del legislatore, doveva e deve riconoscere ai ciechi, folli di guerra e paraplegici — ancorchè per diversa e tremenda invalidità — la stessa impossibilità di vita di relazione, di rapporti umani e di libera attività sociale.

Per i neuropsichici è sufficiente, per rendersi esattamente conto della grave situazione loro e dei familiari, leggere le norme del codice civile, che stabiliscono gravi e dure limitazioni della libertà di questi malati, che non sono previste per altri cittadini.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli invalidi di guerra di prima categoria e provvisti dell'assegno di superinvalidità di cui alla lettera *A-bis*, n. 2, della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, è concesso un assegno speciale annuo di lire 1.200.000 a decorrere dal 1° gennaio 1969.

L'assegno speciale annuo di lire 720.000, previsto per gli ascritti alla lettera *A-bis*, di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, resta assorbito nell'ammontare stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni per gli anni 1969 e 1970 ed in lire 400 milioni per i successivi anni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.